



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA

GUIDA DEPOSITO BILANCI 2023

Secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i **bilanci** devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica utilizzando le funzioni di spedizione disponibili in <http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci>.

Per quanto riguarda la predisposizione e l'invio dei bilanci, è possibile utilizzare il servizio online **DIRE** raggiungibile al seguente indirizzo <https://dire.registroimprese.it>. Di **altresoluzioni di mercato utilizzabili** è disponibile un elenco al seguente indirizzo: <https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzionimercato>.

Dal 15 gennaio 2009 i documenti (verbale approvazione, relazione sulla gestione ecc.) devono essere redatti in **formato pdf/a**, così come previsto dall'art. 6 del DPCM 10/12/2008 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304). Lo stesso Decreto ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati vengano invece predisposti nel formato elettronico elaborabile **XBRL** (**eXtensible Business Reporting Language**, ultima tassonomia (G.U. n. 6/2019) – **versione “2018-11-04”** obbligatoria per i bilanci d'esercizio redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia **relativi a esercizi** iniziati dal 1/1/2016 o in data successiva).

Tutti i bilanci relativi ad esercizi con data inizio anteriore al 1/1/2016 (ante D.Lgs n. 139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14, coerente alla precedente normativa.

Si noti che per gli esercizi chiusi dal 31/12/2014 e approvati dal 3/3/2015, la Nota Integrativa sarà parte integrante del file bilancio XBRL (vedi art. 2423 c.c.). N.B.: “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente” (art. 2423 ter c.c.).

Per quanto concerne i **Consorzi** (deposito da effettuarsi entro il 28/2/2023, **codice atto 720**) si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. pertanto comprendente, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

Ai sensi dell'art. 3 DPCM 10/12/2008, **sono attualmente escluse dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL**: a) le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS); b) le società di capitali quotate in mercati regolamentati; c) le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e le controllate da questi soggetti; d) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.

Inoltre **non sono soggetti al formato XBRL** (non essendo disponibili le necessarie tassonomie):

a) Bilancio di società estera con sede secondaria in Italia (codice atto - 715); b) Consorzi confidi (cod. atto – 711,712,718); c) Bilancio consolidato di società di persone (codice atto- 721); d) Bilancio finale di liquidazione (codice atto – 730, modello S3); e) **Bilancio sociale** (codice atto –716, codice documento B08).

N.B.: il deposito del bilancio sociale deve essere effettuato con pratica a se stante e non deve essere incluso come allegato al deposito del bilancio di esercizio.

Per eventuali depositi di bilanci chiusi prima del 16/02/2009 si richiede il formato PDF/A pur potendo optare per il formato XBRL come richiesto per la campagna bilanci in corso.

La **pratica inviata telematicamente** sarà quindi così composta:

1. **Distinta** relativa al **modello B (e al modello S** ove si renda necessario anche il deposito dell'elenco soci).
2. Un file **in formato XBRL** contenente il BILANCIO completo comprendente, nella forma **Ordinaria** (cod. atto 711), il **Prospetto Contabile** (Stato Patrimoniale e Conto Economico), la **Nota Integrativa** e il **Rendiconto Finanziario** (cod. B06 - vedi NUOVO art. 2423 c.c.). N.B. il Bilancio **Abbreviato** (cod. atto 712) redatto ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. (c.d. piccole imprese) sarà invece composto da Prospetto contabile e Nota Integrativa. Per quanto concerne il Bilancio delle micro imprese (cod. atto 718 - art. 2435 ter c.c.) questo potrebbe essere composto dal solo Prospetto Contabile essendo prevista la possibilità di non redigere la nota integrativa purchè, in calce allo Stato Patrimoniale risultino le indicazioni previste dal primo comma art. 2427 c.c., n.9 e n. 16. L'esenzione dalla redazione della Relazione sulla Gestione si ha quando in calce allo Stato Patrimoniale risultano le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., n° 3 e n. 4.
3. Un file in formato PDF/A contenente il **verbale di approvazione** (codice V01).
4. Un file in formato PDF/A per ogni **eventuale relazione o allegato** (relaz. sulla gestione, Coll. Sindacale...);

INSERIRE SEMPRE I NOMINATIVI DEI FIRMATARI IN CALCE AI DOCUMENTI ALLEGATI.

N.B.PER LA VERIFICA FORMALE DEI DOCUMENTI **PDF/A** ALLEGATI UTILIZZARE I CONTROLLI DI “**VALIDAZIONE**” PREVISTI DAL SISTEMA (TELEMACO);

IL LIVELLO DI CONFORMITA' RICHIESTO E' **PDF/A-1b** Standard ISO 19005-1:2005.

PER I BILANCI **XBRL** UTILIZZARE LO STRUMENTO GRATUITO “TEBENI”

(<http://tebeni.infocamere.it>).

Si rammenta che i **file di cui sopra dovranno essere sottoscritti digitalmente dal soggetto indicato in distinta**, ovvero da un amministratore o, IN ALTERNATIVA, dal professionista incaricato o dal Notaio utilizzando il certificato di firma di “funzione” (certificato di ruolo).

La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in **modalità CADES.**

Dal 1 settembre 2014 non è più accettata la c.d. “procura speciale”.

Se le **tassonomie** previste dalla specifiche XBRL italiane **non sono sufficienti a rappresentare il bilancio approvato** dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, occorre depositare, insieme alla versione in XBRL, anche una copia del bilancio (completo di nota integrativa) in formato PDF/A, (art.5 comma 5 d.p.c.m. 10/12/08) indicando la ragione del doppio deposito inserendo nel campo di testo libero "Dichiarazione di conformità" (contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale”) la seguente dichiarazione: “Si dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c”

DICITURE da inserire in calce all'ultima pagina dei file costituenti la pratica

Il **bilancio XBRL** firmato digitalmente dal **legale rappresentante** della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità perché è un **originale informatico**. I **file in PDF/A** firmati digitalmente dal **legale rappresentante** della società, devono recare in calce la seguente dicitura: *"Il sottoscritto amministratore (nome e cognome) , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che il presente documento informatico corrisponde a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società";* se il documento è ottenuto **tramite scansione ottica** la dicitura da utilizzare è la seguente: *"Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti"*.

Il **bilancio XBRL e i file in PDF/A** presentati dal **professionista** incaricato, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, devono riportare in calce (campo di testo libero per bilancio XBRL) la seguente dichiarazione: *"Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del professionista), ai sensi dell'art. 31 comma 2- quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società."*

Il **bilancio XBRL e i file in PDF/A presentati dal Notaio** dovranno riportare in calce la dichiarazione di conformità resa dal Notaio in forma libera ai sensi degli artt. 1, 68 ter e 73 l. 89/2013 e art. 1 R.D.L. 1666/1937.

N.B. Le società esentate dal pagamento dell'imposta di bollo (ad es. cooperative sociali) adotteranno diciture del tipo: *"Esente da bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgv. 460/97 relativo a Coop. Sociali, art.1 comma 3, l.381/1991"* da apporre in calce ai documenti allegati.

Se un documento viene prodotto in duplicato informatico e **reca le firme digitali degli originali sottoscrittori** non occorre alcuna dichiarazione di conformità.

PARTICOLARITA'

A) "La deliberazione sulla **distribuzione degli utili** è adottata dall'assemblea che approva il bilancio" (vedi art. 2433 c.c.), è soggetta all'**obbligo della registrazione** entro il termine fisso di 20 giorni dalla data dell'atto esconta l'imposta di registro (Risoluzione Ministero delle Finanze RIS n. 174/E del 22/11/2000) **anche per le società in cui è stata fatta l'opzione per la trasparenza**, ex artt. 115 e 116 del TUIR. In tali casi alla fine del file "verbale approvazione" occorre inserire la seguente dicitura: *"Il sottoscritto amministratore (o liquidatore o Dott. comm....) dichiara che è stata effettuata la registrazione del presente verbale presso l'ufficio delle Entrate di...in data...al numero..."* (in alternativa allegare originale registrato). **LA REGISTRAZIONE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUATA IN DATA ANTECEDENTE AL DEPOSITO.**

B) Come accenato è possibile **incaricare alla presentazione della pratica un dottore commercialista o ragioniere e perito commerciale regolarmente iscritti all'albo** (vedi L. 350/2003 art. 2 comma 54) inserendo, nel riquadro “note/xx” della distinta, la seguente dicitura: *“Il sottoscritto....., iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di al n...., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento”* (se sottoscrive digitalmente con la firma di ruolo rilasciata dall’ordine – Certicomm - può omettere i dati identificativi della sua iscrizione);

C) Qualora si depositi il **primo bilancio successivo alla messa in liquidazione**, sarà necessario allegare quanto previsto dagli artt. 2490 (e 2487 bis) c.c., ovvero 1) una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (la data di riferimento è quella di iscrizione nel registro imprese), 2) un rendiconto di gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato (es: con data effetto scioglimento 20/10/2014 il rendiconto dovrebbe essere dal 01/01/2014 al 20/10/2014), 3) il verbale di consegna dei libri sociali e dei documenti precitati. Le Società poste in liquidazione non depositano i bilanci ante e post liquidazione, l’unico adempimento è quello previsto dall’art. 2490 c.c. relativo al deposito del bilancio con data chiusura da statuto (solitamente 31/12).

D) **LE SOC COOPERATIVE** (tranne Banche di credito Coop.), al fine della dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, DEVONO COMPILARE, in seno al Mod. B/Distinta Fedra, il **riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE”** che dal febbraio 2014 ha sostituito il Modello C17.

E) **ELENCO SOCI:** Come prevede l’art. 2435 c.c., entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, **le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società consortili per azioni** che non hanno azioni quotate in mercati regolamentati, **sono tenute a depositare per l’iscrizione nel registro imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio**, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco dei soci deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Qualora nel periodo non siano intercorse variazioni allora sarà sufficiente indicare la riconferma dell’elenco soci. (N.B.: “bilanci on- line” NON consente il deposito dell’elenco soci). La domanda di iscrizione dell’elenco soci può essere presentata unitamente al deposito del bilancio di esercizio compilando un solo modello B (per elenco soci: cod. atto 508), oppure separatamente dal bilancio, si tratta infatti, di due adempimenti pubblicitari distinti e indipendenti. Con l’entrata in vigore dell’art. 16 del decreto legge 185/2009 convertito con la legge 2/2009 e la conseguente modifica dell’art. 2478 bis del codice civile, le Società a Responsabilità Limitata e le Società Consortili a Responsabilità Limitata, a decorrere dal 30/03/2009, non devono più provvedere al deposito annuale dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

F) si ricorda che **NON SONO SOGGETTI A DEPOSITO** i bilanci delle Società in fallimento, inconcordato fallimentare, in liquidazione coatta amministrativa, e in amministrazione straordinaria.

G) **DEPOSITO DEL BILANCIO NON APPROVATO** va effettuato, tramite ComUnica, con il modulo S2 e l'indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE circolare 3668/C del 27/02/2014) allegando il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio. Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 90,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.

H) **CASI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE**

Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio;

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali prima dell'approvazione del bilancio devono provvedere al suo deposito;

Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.

I) **SOCIETA' CHE HANNO TRASFERITO LA SEDE LEGALE IN ALTRA PROVINCIA** Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia, depositano il bilancio d'esercizio presso l'ufficio Registro Imprese dove sono iscritte al momento del deposito.

COSTO DEL DEPOSITO anno 2023:

- per S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., Cooperative, Consorzi: € 127,30 (ovvero € 62,30 per diritti di segreteria,

- € 65 per imposta di bollo virtuale)

- per Cooperative Sociali/Onlus: € 32,30 per diritti di segreteria.

N.B. a) le **START UP Innovative e gli Incubatori certificati**, sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria (art. 26 comma 8 d.lgs. 179/2012 conv. in l. 221/2012). L'esenzione dura non oltre il 5° anno di iscrizione nella sezione speciale del R.I.

b) le **PMI Innovative** sono esenti dall'imposta di bollo (per i primi 5 anni se iscritte alla sezione speciale del R.I.) mentre sono soggette al pagamento del diritto di segreteria di € 62,30 (D.l. n. 3/2015 conv. in l. 33/2015).

c) le **società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni** il deposito del bilancio e l'eventuale elenco soci sono esenti da imposta di bollo (DPR 642/72, Allegato B – Tabella, art. 27 bis così come modificato dall'art. 1 comma 646 L. 145/2018).

Le Start-up e le PMI Innovative sono tenute al deposito del bilancio d'esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto

Il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configura, ai sensi dell'art 42 D.Lgs.127/1991, come unico adempimento da espletare però inviando 2 pratiche distinte; **pertanto le imprese che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all'assolvimento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio di esercizio.** Il bilancio consolidato verrà depositato **immediatamente** dopo avere provveduto alla presentazione del bilancio d'esercizio con una pratica a se stante ma a importi "zero", indicando nel modulo NOTE – XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario.

TERMINI PER IL DEPOSITO

I bilanci di esercizio e gli elenchi soci devono essere presentati al Registro delle Imprese **entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione** (art. 2435 C.C.). Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di “confidi”), cod. atto 720, il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2615 bis C.C.). Con la nota n. 8452 del 24 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che **il termine del 30 giugno per il deposito del bilancio sociale sia applicabile anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi**. In funzione però della stretta correlazione ed interdipendenza esistente fra il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale e sulla base di quanto disposto dalla disciplina civilistica ordinaria in tema di approvazione del bilancio di esercizio (o da normativa emergenziale) è possibile un deposito successivo al termine del 30 giugno. Se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 3, c. 2 D.P.R. 558/1999). L’omessa o tardiva presentazione del bilancio e/o dell’elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 C.C.).

SANZIONI PER TARDIVO DEPOSITO

Bilanci depositati entro 30 gg successivi alla scadenza € 91.56 (€ 68.66 per elenco soci); oltre 30 gg successivi alla scadenza € 274.66 (€ 206 per elenco soci)

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al Manuale Operativo per il Deposito Bilanci al Registro Imprese 2023 di Unioncamere (versione del 27/2/2023 o ss.)